



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l’On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 che istituisce l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*;

VISTI in particolare l’art. 7, co. 3, e l’art. 10, co.1, del suddetto decreto ministeriale che prevedono, rispettivamente, che i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi e che, in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017, non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale;

CONSIDERATO che l’Elenco è divenuto operativo il 10 gennaio 2017 e che le prime iscrizioni sono avvenute alla fine dello stesso mese per le necessarie verifiche istruttorie;

CONSIDERATO che nel periodo immediatamente successivo al 30 giugno 2017 il numero di soggetti iscritti nell'elenco da almeno 6 mesi risulterebbe estremamente limitato tale da inficiare il regolare espletamento delle procedure di nomina dei componenti degli OIV;
RITENUTO necessario assicurare alle amministrazioni la possibilità di nominare tempestivamente i componenti degli OIV in scadenza;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 2 dicembre 2016)

1. All'art 10, comma 1, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 le parole "30 giugno 2017" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2017".

20 GIU. 2017

IL MINISTRO
per la semplificazione e la pubblica amministrazione

